

E-mail, PEC, CPECPT, caratteristiche e differenze

Posta Elettronica

Posta Elettronica Certificata

Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico

Caratteristiche e differenze

Le comunicazioni con strumenti elettronici e mediante la rete internet sono all'ordine del giorno, i mezzi di comunicazione utilizzabili sono differenti ed ognuno di essi ha caratteristiche esclusive non confondibili. Nell'articolo che segue ne studieremo i contenuti, le specificità e le criticità, anche al fine di consentire la scelta consapevole ed il corretto utilizzo.

Per comprendere al meglio quanto seguirà è necessario definire, anche sotto il profilo tecnico ciò di cui ci occuperemo.

Posta Elettronica (o *e-mail* dall'abbreviazione dell'inglese *electronic mail*)¹ è un servizio offerto da internet che consente di comunicare, scambiando (trasmettendo e ricevendo) messaggi, tra utenti distanti tra di loro in modalità asincrona.^{2 3}

La posta elettronica corrisponde, nel mondo analogico, alla posta ordinaria salvo che per la velocità, infatti il bit viaggia alla velocità della luce.⁴

¹ Ai sensi dell'art 1 lett. h) del Dpr 11-2-2005 n. 68 per posta elettronica si intende "un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici".

² La modalità *asincrona* è un sistema di comunicazione che non necessita della contemporanea (sincrona) presenza di mittente e ricevente per essere attuata. In parole più semplici e spiegandoci con un esempio: se telefoniamo a qualcuno e costui ci risponde, noi comunichiamo e lo facciamo in modalità *sincrona*, tant'è vero che se nessuno risponde alla nostra chiamata noi non possiamo comunicare. Al contrario, un messaggio di posta elettronica può essere inviato indipendentemente dal fatto che il ricevente sia contemporaneamente presente e pronto a riceverlo. Un altro esempio di comunicazione sincrona è la chat mentre uno di comunicazione asincrona è la segreteria telefonica.

³ Il sistema di posta elettronica prevede dei *client* (Mail User Agent in acronimo MUA), che vengono utilizzati per accedere alla casella di posta elettronica (allocata presso il server di posta) e per inviare i messaggi e dei *server*, che ricevono e smistano i messaggi di posta in arrivo ed in partenza e li conservano (Message Store MS).

Un messaggio di posta elettronica è composto da una *busta* o *envelope* (contenente l'indirizzo del mittente e del destinatario), un'*intestazione* o *header* che contiene informazioni sul messaggio (ad esempio l'oggetto, l'indirizzo mail del mittente e del destinatario, di quello in copia ecc ...) ed un *corpo* o *body* che contiene il messaggio con gli eventuali allegati.

⁴ Il fatto che un messaggio di posta elettronica abbia un ritardo tra invio e ricezione non contraddice quanto appena scritto. Invero noi percepiamo il momento in cui il messaggio di posta elettronica compare nel browser del nostro computer, che può essere successivo anche di alcuni minuti rispetto a quello del suo invio. Al contrario la relazione alla quale riferirsi è quella che interviene tra il server di posta del mittente e quello del destinatario ove sono, per così dire, giacenti i messaggi di posta che lì rimangono sino a che, tramite il nostro browser, non li andiamo a prendere per scaricarli sul computer e leggerli. Correttamente si parla di "casella di posta elettronica" a significare che la posta elettronica, sino a quando non la scarichiamo sul computer, è allocata in altro luogo, come - nel mondo analogico - la cassetta delle lettere nell'atrio condominiale: fino a quando lasciamo la posta nella cassetta non possiamo leggerla. I browser di posta elettronica accedono alla relativa casella di posta solo quando ricevono uno specifico comando che può essere dato manualmente dall'utente ovvero essere inviato - nella stragrande maggioranza dei casi - automaticamente ad intervalli prefissati nelle preferenze del software di posta. Si può forzare manualmente la connessione premendo sul pulsante "ricevi" o simile che compare nel browser.

Come per l'analogico anche nel digitale non è garantita la consegna del messaggio di posta. Le ragioni sono svariate e non è questa la sede per occuparcene.

Posta Elettronica Certificata acronimo PEC (dpr 11 febbraio 2005 n° 68)⁵ è, per così dire, un sistema di posta elettronica evoluto che offre al mittente la certezza del ricevimento del messaggio da parte del destinatario (ovvero della sua mancata consegna) e dell'integrità del messaggio.

Nell'analogico la PEC è paragonabile alla raccomandata a.r. con la seguente differenza.

La raccomandata a.r. è una modalità di trasmissione di un oggetto di corrispondenza che viene scelto dal mittente indipendentemente dall'adesione del destinatario che, per così dire, la subisce.

Infatti, una volta che la raccomandata a.r. è stata spedita il destinatario ha tre scelte: riceverla firmando la ricevuta di consegna che quindi viene inoltrata al mittente; rifiutarla ed in tal caso il rifiuto viene registrato dal portatore che pure ne informa il mittente; non ritirarla entro il termine di giacenza (nel caso di deposito all'ufficio postale per momentanea assenza del destinatario presso il proprio domicilio al passaggio dell'agente postale).

Dicevamo che il destinatario subisce la scelta del mittente che gli ha indirizzato una raccomandata a.r. e ciò perché se rifiuta di riceverla ovvero non la ritira nel termine previsto per il compimento della giacenza, legalmente è come se l'avesse ricevuta.

Nel digitale affinché si producano gli effetti legali della PEC, di attestazione elettronica dell'invio e della consegna di documenti informatici, è necessario che sia il mittente che il destinatario siano iscritti / abbonati al servizio di posta elettronica certificata.

In altre parole: se il mittente invia un messaggio di posta elettronica tramite PEC all'indirizzo di posta ordinaria del destinatario non si producono gli effetti "legali" di certezza del ricevimento del messaggio. E' come se una raccomandata a.r. venisse inserita nella cassetta delle lettere del destinatario senza richiederne la firma per ricezione.

Quanto al contenuto del messaggio va precisato che gli effetti della PEC si limitano al contenuto del testo scritto nel messaggio stesso e non si estendono ad eventuali allegati.

Ci spieghiamo meglio.

Se il messaggio è scritto nel testo di una mail inoltrata tramite PEC allora gli effetti di certezza di ricevimento e non alterazione del testo del messaggio è assicurato.

⁵ Ai sensi dell'art 1 lett. g) del Dpr 11-2-2005 n. 68 per posta elettronica certificata si intende "ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici".

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

Al contrario se al messaggio testuale è aggiunto un allegato la PEC non può garantire la genuinità di tale allegato.

Perché questo effetto si produca è necessario che il documento allegato sia stato firmato con firma digitale.⁶

Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico acronimo CPECPT (DPR 13 febbraio 2001 n° 123 Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.) si differenzia dalla posta elettronica certificata principalmente per il fatto che la relazione mittente/destinatario avviene tra macchine e non tra sistemi di posta presenti sui computer degli utenti⁷.

Banalizzando funziona come, nell'analogico, il "fermo posta" che è il servizio in virtù del quale gli oggetti di corrispondenza, per volontà espressa del destinatario, non gli vengono recapitati al domicilio ma trattenuti presso l'ufficio postale ove il destinatario stesso, periodicamente, si reca a ritirarli.

Sul punto torneremo a breve. Vediamo invece di spiegare la ragione alla base di questo sistema apparentemente scomodo e superato.

Come ben può immaginare chiunque, i fascicoli delle cause, siano esse civili, penali o amministrative, sono riservati se non segreti.

I dati trattati in ciascuna causa sono, per così dire, più che "sensibili" ai sensi della legge sulla privacy, tanto che ricevono una regolamentazione specifica nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

E' di tutta evidenza che le informazioni ed i dati trattati nei giudizi non possono essere conosciuti da chiunque ma solo dalle parti del giudizio, dal giudice e dai suoi ausiliari (cancellieri, consulenti ecc...).

Per tutte queste ragioni la Rete Informatica del Sistema Giustizia (RUG acronimo di Rete Unitaria Giustizia) è un sistema chiuso inaccessibile (salvo per quanto diremo a breve) dall'esterno, di modo che l'accesso ai dati in esso contenuti è riservato solo ai soggetti che si trovano all'interno del sistema stesso (si parla, infatti, di *soggetti abilitati interni* per distinguerli da quelli *esterni* che, alle condizioni che vedremo, possono avere una conoscenza limitata dei dati presenti nella RUG).

Soggetti abilitati interni sono, pertanto, i giudici, i cancellieri, i collaboratori abilitati di cancelleria, i tecnici del servizio di manutenzione ecc...

⁶ Per una descrizione su cosa sia la firma digitale, come funzionale e quali gli effetti si legga Maurizio Sala, *Firma digitale e Documento Informatico*, in *Manuale del diritto di Internet*, La Tribuna, Piacenza 2003, cap III p. 270-315.

⁷ A voler essere tecnicamente precisi, dal lato avvocato, il Punto di Accesso potrebbe rendere disponibile il download del messaggio sul client dell'utente. Allo stato, peraltro, tale funzionalità non è attiva.

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

Immaginiamo la RUG come un castello medievale: dentro le mura si svolge l'attività quotidiana erogata dal Ministero della Giustizia, fuori le mura si trovano gli utenti dei servizi giudiziari, primi fra loro gli avvocati.

Poiché, evidentemente, il sistema giustizia non è e non può essere avulso dalla realtà che lo circonda, i soggetti esterni devono poter accedere ai servizi ed ai dati della RUG.

Ciò è possibile ma soltanto a soggetti abilitati, definiti, per l'appunto, soggetti abilitati esterni quali, ad esempio, gli avvocati ed i consulenti del giudice.

Il semplice cittadino non può – per evidenti ragioni – accedere alla RUG o, più tecnicamente, chiedere di essere abilitato all'accesso⁸.

Tornando all'esempio del castello e ricordando che ad esso si accedeva da un unico punto di ingresso tramite un ponte levatoio che consentiva il transito sopra il fossato che cingeva le mura, ugualmente alla RUG si accede attraverso un punto di accesso controllato dal Ministero che verifica, ad ogni richiesta di accesso, la qualità della persona e la sua abilitazione all'ingresso.

Arrivati a questo punto ci appare più chiara la ragione per la quale per comunicare con gli uffici giudiziari (che si trovano tutti all'interno della RUG) e, quindi, per trasmettere e ricevere da loro dati giudiziari sia necessario adottare un "sistema sicuro".

La posta elettronica ordinaria e quella certificata non sono controllate dal Ministero della Giustizia (i soggetti che offrono tali servizi sono molteplici e prevalentemente privati) che, quindi, deve cautelarsi in ordine al fatto che, ad esempio, non vengano introdotti virus nel proprio sistema, soggetti non abilitati vi accedano ecc...

Se, per come abbiamo detto, i soggetti esterni abilitati possono accedere alla RUG solo previa loro identificazione rimane da capire come ciò possa avvenire.

Quanto alla trasmissione dei dati all'interno della RUG si è provveduto da tempo mediante utilizzo della firma digitale (come ciò avvenga non è oggetto di questo nostro articolo), quanto alla notifica degli atti (attualmente dei soli biglietti di cancelleria in modalità unidirezionale dal mondo giustizia all'avvocato / consulente) si impiega la CPECPT.

In estrema sintesi il sistema funziona così.

Tutto avviene all'interno della RUG: il cancelliere del Tribunale dà il comando di invio del messaggio (biglietto di cancelleria) da notificare all'avvocato, il sistema riceve il comando e

⁸ Sempre per amor di precisione aggiungiamo che, tecnicamente, nulla impedirebbe a chicchessia di "chiedere" l'abilitazione all'accesso alla RUG ma, evidenti ragioni di prudenza e sicurezza dei dati trattati giudizialmente lo sconsigliano. Se poi, in un prossimo futuro, cambiassero le esigenze il sistema è fin d'ora pronto.

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

indirizza il messaggio al gestore locale al quale appartiene il Tribunale mittente, il gestore locale lo indirizza al gestore centrale che lo reindirizza al punto di accesso del destinatario.

I punti di accesso, come detto, sono all'interno della RUG e le comunicazioni tra di loro sono semplici relazioni tra macchine, come previsto all'art. 11, comma 4 del DM 17 luglio 2008⁹.

Il rischio di infiltrazioni esterne o di accessi non autorizzati è nullo (questa affermazione è un po' forte perché, tecnicamente, ogni cosa creata dall'uomo è dallo stesso violabile, ma ai fini della presente trattazione possiamo darla per vera).

Se, come pure abbiamo detto, l'avvocato è un soggetto abilitato "esterno" per completare il processo di invio / notifica del biglietto di cancelleria è necessario che il destinatario possa riceverlo (con valenza legale).

Forse, banalizzando, diciamo che la soluzione è stata quella di attribuire a ciascun soggetto abilitato esterno, che ne faccia domanda e che sia stato ritenuto idoneo all'utilizzo degli strumenti telematici del processo (a Milano vengono organizzati appositi corsi a cura dell'Ordine degli Avvocati che sono obbligatori per chi desideri accedere al processo telematico ed alle sue funzionalità)¹⁰, una speciale casella di posta elettronica (la CPECPT per l'appunto) allocata all'interno della RUG che altro non è se non un contenitore (tecnicamente *storage*) dei messaggi di posta provenienti dai punti di accesso della RUG medesima.

Obbligo del destinatario-avvocato rimane quello, periodicamente, di accedere al punto di accesso per scaricare e leggere la posta presente nella propria CPECPT.

⁹ L'art. 11 del Decreto Ministeriale 17 luglio 2008 contenente le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, sotto la rubrica *Casella di posta elettronica certificata del processo telematico*, prescrive che:

1. I soggetti abilitati esterni, per utilizzare i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici, dispongono di un indirizzo elettronico e della relativa casella di posta elettronica certificata del processo telematico, CPECPT, forniti e gestiti dal punto di accesso, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12.
2. Ogni indirizzo elettronico, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, corrisponde ad una CPECPT.
3. Ad ogni soggetto che interagisce per via telematica con il SICI corrisponde un solo indirizzo elettronico.
4. Ogni CPECPT è abilitata a ricevere messaggi provenienti unicamente da altri punti di accesso e dal gestore centrale.

¹⁰ Svolgiamo un'ulteriore puntualizzazione: le regole tecniche non impongono alcun corso formativo. Opportunamente l'ordine degli Avvocati di Milano lo propone e ciò più a tutela dell'avvocato neofita dei nuovi sistemi informatici giudiziari che per obbligo giuridico. Per fare un esempio: se abbiamo il dubbio che il destinatario di una nostra e-mail l'abbia ricevuta, la ritrasmettiamo, nella peggiore delle ipotesi il destinatario torverà due mail identiche nel proprio browser; nulla di male. Al contrario, se inviato un ricorso per ingiunzione telematico ci venisse il dubbio sul suo corretto inoltro e lo indirizzassimo di nuovo al "sistema giustizia", la conseguenza sarebbe quella di aver depositato due ricorsi per ingiunzione identici, con ogni evidente immaginabile effetto giuridico.

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

Quanto alla valenza legale delle comunicazioni effettuate tramite CPECPT è intervenuto il legislatore che al primo comma dell'art. 51 del DL 112/2008¹¹ ha previsto che, a decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notifiche e comunicazioni telematiche ivi previste vengano effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico del professionista.

La norma è poi completata dal terzo comma del medesimo art. 51¹² in forza del quale le notificazioni e le comunicazioni alla parte costituita (che, salvo i casi di difesa in proprio prevista all'art. 86 del CPC, si identifica con l'avvocato della parte costituita) ed al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui sopra, sono fatte presso la cancelleria.

Ricapitolando e limitandoci alla posizione dell'avvocato difensore nel processo: a decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia¹³ le notifiche telematiche si avranno per eseguite:

¹¹ Ai sensi dell'art. 51 primo comma del DL 25 giugno 2008, n. 112 (le sottolineature sono nostre) "A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile (astensione e ricasazione del consulente, ndr.) e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."

L'art 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 a sua volta prescrive, sotto la rubrica *Indirizzo elettronico*, che.

1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

L'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 sotto la rubrica *Indirizzo elettronico*, al primo comma prevede che:

1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.

¹² Ai sensi dell'art. art 51 terzo comma del DL 25 giugno 2008, n. 112 (le sottolineature sono nostre): "A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1 (vale a dire fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia ndr.), le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria."

¹³ Attualmente il sistema è attivo solo a Milano per essere il Tribunale del capoluogo lombardo l'unico a ciò abilitato con DM 26 maggio 2009 n° 57 (pubblicato in G.U. 30 maggio 2009 n° 124) che all'art. 1 prescrive che: "Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

- una volta che tali comunicazioni elettroniche saranno pervenute all'indirizzo elettronico comunicato dall'avvocato (ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, che vedremo a breve);
- ovvero, se l'avvocato non ha comunicato il proprio indirizzo elettronico, alla cancelleria ove esse pure saranno eseguite telematicamente.

In buona sostanza, l'applicazione delle norme sulle notifiche telematiche ricalca la disposizione di cui all'art. 82 RD 22 gennaio 1934 n° 37¹⁴ secondo il quale nel caso di mancata elezione di domicilio "fisico" nella circoscrizione del Tribunale dinanzi al quale si svolge la causa le notifiche "analogiche" si effettuano in cancelleria.

Per completezza ricordiamo che la PEC non è utilizzabile nel processo telematico per espressa disposizione normativa¹⁵ e che ai sensi dell'art. 11 DM 17 luglio 2008 (vedi nota 7):

- a. ogni indirizzo elettronico, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, corrisponde ad una CPECPT (comma 2),
- b. ad ogni soggetto che interagisce per via telematica con il SICI (Sistema Informatico Civile come definito dal DPR 123/2001) corrisponde un solo indirizzo elettronico (comma 3),
- c. ogni CPECPT è abilitata a ricevere messaggi provenienti unicamente da altri punti di accesso e dal gestore centrale (comma 4).

Il sistema di posta elettronica sin qui descritto é articolato su tre livelli: la posta elettronica semplice (priva di valenza legale), la posta elettronica certificata (con valenza probatoria ai fini della ricezione e del contenuto del messaggio di posta elettronica) e la posta elettronica del processo telematico (con la speciale valenza legale sopra descritta).

Successivamente è intervenuto il DL 29 novembre 2008 n° 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n° 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale).

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 si applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, a decorrere dalla data del 1° giugno 2009."

¹⁴ Art. 82 R.D. 22-1-1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore): *"I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.*

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria".

¹⁵ All'art. 16, 4° comma del DPR 68/2005 (istitutivo della PEC) e' precisato che (la sottolineatura è nostra): "Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative."

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

Il Decreto Legge è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2008, n. 280.

In nota riportiamo il testo dell'art. 16 commi da 6 a 10 di nostro interesse¹⁶.

Ai sensi dell'art. 16, 6° comma le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 28 novembre 2011) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, devono comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Ai i sensi dell'art. 16, 7° comma i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 28 novembre 2009).

Ai sensi dell'art. 16, 8° comma le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale

¹⁶ Art. 16 DL 29 novembre 08 n° 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n° 2 (omessi i primi commi):

6. *Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.*
7. *I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.*
8. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.*
9. *Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.*
10. *La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.*

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Non è previsto un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni vi devono provvedere.

L'articolo 16, 9° comma prevede, infine, che le comunicazioni tra i soggetti di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

I quattro commi dell'art. 16 ora riportati sembrano comportare la cessazione della CPECPT.

La formula dubitativa si impone in quanto le norme della CPECPT non sono state espressamente abrogate ancorché ciò possa essere avvenuto implicitamente con l'entrata in vigore del DL 185/2008.

La realtà ci sembra, in verità, diversa sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Il primo (ed attualmente unico) Decreto Ministeriale emesso ai sensi del primo comma dell'art. 51 DL 25 giugno 2008 n. 112 è quello, come detto, che ne consente l'applicazione al Circondario del Tribunale di Milano (vedi nota 10).

Tale decreto ministeriale porta la data del 26 maggio 2009 ed è stato pubblicato il successivo 30 maggio: esso è quindi successivo al DL 29 novembre 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009 n° 2 (istitutivo della PEC nelle comunicazioni tra imprese, professioni e amministrazioni pubbliche).

E' di tutta evidenza che se la CPECPT fosse stata, anche solo implicitamente abrogata, dal decreto legge da ultimo citato, il Ministero della Giustizia non avrebbe emesso, successivamente ad esso, il DM 26 maggio 2009 attuativo della CPECPT per il Circondario del Tribunale di Milano.

Ma non è tutto.

L'art. 51 commi 1, 3 e 4 DL 25 giugno 2008 n. 112, una volta che con successivo decreto ministeriale sia stata fissata la data di sua applicazione (come è avvenuto, lo diciamo ancora una volta, per ora solo a Milano) "obbliga" alla notificazione degli atti e dei biglietti di cancelleria mediante CPECPT, tant'è vero che nel circondario del Tribunale di Milano i soggetti abilitati esterni (avvocati e consulenti) non dotati di CPECPT ricevono le notifiche in cancelleria ove esse vengono effettuate pure telematicamente (si vedano le note 8 e 9).

Al contrario, l'art. 16, comma 9 DL 29 novembre 2008 n° 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n° 2, prevede testualmente che le "comunicazioni" tra i soggetti di cui ai commi 6

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

(imprese), 7 (professionisti iscritti ad albi istituiti per legge) e 8 (amministrazioni pubbliche, quindi anche Ministero della Giustizia) “possono”¹⁷ essere effettuate con PEC.

Due i dati letterali significativi: tra i soggetti sopra indicati (e limitatamente a quanto oggetto della nostra trattazione tra uffici giudiziari e avvocati):

- a. si può utilizzare la PEC solo per le “comunicazioni” e non anche per le “notificazioni” (ma si può ritenere che il termine “comunicazioni” utilizzato dall’art. 16 DL 185/08 abbia un più ampio significato tale da comprendervi anche le notificazioni nel processo telematico);
- b. le comunicazioni “possono” e non “debbono” essere effettuate con PEC.

Se la nostra interpretazione è corretta, per ciò che riguarda il circondario del Tribunale di Milano e per gli eventuali altri circondari di Tribunale che venissero fatti oggetto di decreto ministeriale ex art 51 DL 112/08, l’unica modalità di notificazione tra mondo giustizia e avvocatura non potrà che essere la CPECPT perché, per come si è visto, è obbligatoria per espressa disposizione normativa.

Se ciò è vero – ma se ci fossimo sbagliati nella lettura delle norme proposta chiediamo fin d’ora venia e restiamo in attesa di più autorevole corretta interpretazione – per gli avvocati iscritti in albi appartenenti a circondari di Tribunali per i quali è applicabile l’art. 51 DL 112/08 non vediamo ragione per la quale tali professionisti si debbano munire di PEC.

Un’ulteriore considerazione riguarda, poi, i tempi entro i quali gli attori della comunicazione tramite PEC devono munirsi di tale strumento rispetto alla data di entrata in vigore del DL 185/08 (avvenuta il 29 novembre 2008):

- le imprese, tre anni
- i professionisti, un anno
- le amministrazioni pubbliche, nessun termine.

Anche a tacere il fatto che non si comprende la ragione per la quale vi siano termini differenziati per professionisti ed imprese e nessun termine per le amministrazioni pubbliche, resta comunque da chiedersi come sia possibile utilizzare la PEC nel processo telematico se tutti i soggetti per i quali se ne rende necessario l’uso non ne dispongono contemporaneamente¹⁸.

¹⁷ Esprimiamo la nostra personale opinione sul fatto che l’utilizzo del verbo “potere” non sia stata usata dal legislatore ... per distrazione. L’utilizzo massivo della PEC nel Sistema Giustizia (senso lato inteso), quando tale strumento non ha ancora una diffusione tale da poterla considerare, se di normale utilizzo per l’utenza, quantomeno sufficientemente conosciuta, ha forse suggerito (opportuna) prudenza al redattore della norma.

¹⁸ Quando parliamo di “disponibilità contemporanea” riferita al Mondo Giustizia non pensiamo alla disponibilità fisica della PEC bensì all’attivazione di quegli automatismi (oggi inattuati per la PEC nel processo telematico) che evitino l’intervento umano al pari di quello che si rende oggi necessario nella trattazione cartacea del fascicolo. Diversamente ragionando, anziché andare avanti torneremmo indietro necessitando, addirittura di maggiore manualità da parte degli addetti alla cancelleria (pensiamo soltanto alla associazione delle ricevute di ricevimento dei messaggi PEC inoltrate agli avvocati).

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze

Ed allora ?

A nostro sommo avviso sarà necessario un ulteriore intervento del legislatore.

Sino a quando ciò non avverrà l'unica modalità di notifica valida – alla luce di quanto sopra svolto – sarà quella effettuata tramite CPECPT alle condizioni già ricordate, vale a dire di abilitazione dei singoli circondari di Tribunale all'uso di tale strumento ai sensi del più volte richiamato art. 51 del DL 112/08.

In altre parole, allo stato attuale, le comunicazioni nel processo telematico possono avvenire solo con CPECPT e con i professionisti appartenenti ai distretti di Tribunale "abilitati" con specifico decreto ministeriale.

E gli altri?

Possono seguire l'esempio di Milano attivandosi per soddisfare i requisiti necessari affinché altri circondari di Tribunale divengano destinatari di decreto ex art. 51 DL 112/08 oppure aspettare che, lato Ministero Giustizia, venga definito / organizzato / implementato (non sappiamo quale sia il termine corretto non conoscendo le strategie ed i programmi ministeriali in atto o solo in programma) il sistema (ci auguriamo automatizzato) di PEC nel processo.

Altro vi sarebbe da dire ma, attesa la lunghezza di questo scritto (per la qual cosa ci scusiamo valendo a nostra giustificazione il fatto che l'utilizzo dello strumento telematico nel processo è cosa comunque nuova e dai più ancora non pienamente conosciuta, di modo che si è reso necessario un approccio quasi didascalico alla lettura delle numerose norme interessate dalla nostra lettura), riteniamo di fermarci qui, riservando ad successivo momento ogni ulteriore approfondimento.

Maurizio Sala (avvocato in Milano e Bucarest) www.sala.it

ARTICOLO PUBBLICATO DA IPSOA SUL N° 11/2009 DELLA RIVISTA IMMOBILI & PROPRIETA'

E-mail, PEC, CPECPT caratteristiche e differenze